
**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DI BERMUDA
PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo di Bermuda (autorizzato dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord)

nell'intento di agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione dell'Accordo

1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si prestano assistenza attraverso lo scambio di informazioni presumibilmente rilevanti per l'amministrazione e l'applicazione delle leggi interne delle Parti contraenti relativamente alle imposte oggetto del presente Accordo, ivi comprese le informazioni presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, la verifica, l'applicazione, la riscossione, anche coattiva, di dette imposte, relativamente alle persone soggette alle imposte stesse, oppure per le indagini o i procedimenti relativi a questioni fiscali in relazione a dette persone. Le informazioni sono scambiate conformemente alle disposizioni del presente Accordo e saranno considerate riservate secondo le modalità previste all'Articolo 8.

2. I diritti e le misure di salvaguardia assicurati alle persone dalle leggi e dalla prassi amministrativa della Parte interpellata restano applicabili nella misura in cui essi non impediscano o posticipino, in maniera indebita, l'effettivo scambio di informazioni.

ARTICOLO 2

Giurisdizione

Una Parte interpellata non ha l'obbligo di fornire informazioni che non siano detenute dalle sue autorità o non siano in possesso o sotto il controllo di persone entro la sua giurisdizione territoriale.

ARTICOLO 3

Imposte considerate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Italia:

- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle società;
- l'imposta regionale sulle attività produttive;
- l'imposta sul valore aggiunto;
- l'imposta sulle successioni;
- l'imposta sulle donazioni;
- le imposte sostitutive;

b) in Bermuda:

- le imposte dirette di ogni genere e denominazione.

2. Il presente Accordo si applica anche ad ogni imposta di natura identica o sostanzialmente analoga istituita in ciascun territorio dopo la data della firma dell'Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte elencate al comma 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si notificheranno le modifiche sostanziali apportate alle disposizioni fiscali ed alle misure connesse alla raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Nel presente Accordo:

- a) il termine "Italia" designa la Repubblica Italiana e comprende qualsiasi zona situata al di fuori del mare territoriale che è considerata come zona all'interno della quale l'Italia, in conformità con la propria legislazione e con il diritto internazionale, può esercitare diritti sovrani per quanto concerne l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali del fondo e del sottosuolo marini, nonché delle acque sovrastanti;
- b) "Bermuda" designa le isole di Bermuda;
- c) "piano comune d'investimento" designa qualsiasi veicolo di investimento comune, qualunque sia la forma giuridica.

- d) "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione;
- e) "autorità competente" designa, nel caso dell'Italia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nel caso di Bermuda, il Ministro delle Finanze o un rappresentante autorizzato del Ministro;
- f) "Parte contraente" designa, come il contesto richiede, l'Italia o Bermuda;
- g) "diritto penale" designa tutte le leggi penali definite tali dalla legislazione nazionale indipendentemente dalla loro inclusione nella legislazione fiscale, nel codice penale o in altri statuti;
- h) "reati tributari" designa le questioni fiscali che implicano una condotta intenzionale che sia penalmente perseguibile secondo il diritto penale della Parte richiedente;
- i) "informazioni" designa qualsiasi fatto, dichiarazione, documentazione o registrazione in qualunque forma;
- j) "misure connesse alla raccolta delle informazioni" designa leggi e procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte contraente di ottenere e fornire le informazioni richieste;
- k) "persona" comprende una persona fisica, una società, qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione, o ogni altra associazione di persone;
- l) l'espressione "piano o fondo comune d'investimento collettivo" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento, qualunque sia la forma giuridica. L'espressione "piano o fondo comune d'investimento pubblico" designa qualsiasi piano o fondo comune d'investimento purché le quote, le azioni o gli altri interessi del fondo o del piano possano essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico". Quote, azioni o altri interessi del fondo o del piano possono essere prontamente acquistati, venduti o riscattati "dal pubblico" se l'acquisto, la vendita o il riscatto non sono implicitamente o esplicitamente riservati ad un gruppo limitato di investitori;

- m) l'espressione "società quotata in Borsa" designa una società la cui principale categoria di azioni è quotata in una Borsa riconosciuta a condizione che le azioni quotate possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se l'acquisto o la vendita delle azioni non è implicitamente o esplicitamente riservato ad un gruppo limitato di investitori;
- n) l'espressione "principale categoria di azioni" designa la categoria o le categorie di azioni che rappresentano la maggioranza del diritto di voto e del valore della società;
- o) l'espressione "Borsa riconosciuta" designa qualsiasi Borsa approvata dalle autorità competenti delle Parti contraenti;
- p) "Parte interpellata" designa la Parte del presente Accordo cui è richiesto di fornire o che ha fornito le informazioni in risposta ad una richiesta;
- q) "Parte richiedente" designa la Parte del presente Accordo che presenta una richiesta di informazioni o che ha ricevuto le informazioni dalla parte interpellata;
- r) "imposta" designa le imposte cui si applica il presente Accordo.

2. Per l'applicazione del presente Accordo in qualunque momento da parte di una Parte contraente, le espressioni ivi non definite, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione, hanno il significato che ad esse è attribuito in quel momento dalla legislazione di detta Parte contraente, prevalendo ogni significato ad esse attribuito ai sensi della legislazione fiscale applicabile in questa Parte contraente sul significato attribuito alle stesse espressioni ai sensi di altre leggi di detta Parte contraente.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente di una Parte interpellata provvede a fornire su richiesta scritta della Parte richiedente le informazioni per le finalità indicate all'Articolo 1. Dette informazioni sono scambiate indipendentemente dal fatto che il comportamento in esame costituisca o meno un reato ai sensi della legislazione della Parte interpellata nel caso in cui detto comportamento sia stato posto in essere nel territorio della Parte interpellata.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte interpellata non sono sufficienti a soddisfare la richiesta di informazioni, la Parte interpellata utilizza tutte le misure appropriate per la raccolta delle informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, nonostante la Parte interpellata non abbia necessità di dette informazioni ai fini della propria imposizione.

3. Se specificamente richiesto dall'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata fornisce le informazioni in base al presente Articolo nella misura prevista dal proprio diritto interno, sotto forma di deposizioni di testimoni e di copie autentiche di documenti originali.

4. Ciascuna Parte contraente assicura che le proprie autorità competenti per le finalità del presente Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni in possesso di banche, di altri istituti finanziari e di qualsiasi persona, inclusi intestatari e fiduciari, che opera in qualità di agente o fiduciario;
- b) informazioni riguardanti la proprietà nominale ed effettiva di società di capitali, società di persone, *trust*, fondazioni, "Anstalten" e altre persone, comprese, nei limiti previsti dall'Articolo 2, le informazioni relative alla proprietà su tutte queste persone in una catena della proprietà; nel caso dei *trust*, le informazioni su costituenti, fiduciari, beneficiari e guardiani; e, nel caso delle fondazioni, le informazioni su soci fondatori, componenti del consiglio della fondazione e beneficiari.

5. Nonostante i paragrafi precedenti, il presente Accordo non crea un obbligo per le Parti contraenti di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà con riferimento alle società quotate in Borsa o ai piani o ai fondi d'investimento collettivo pubblici, a condizione che dette informazioni possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

6. L'autorità competente della Parte richiedente fornisce le seguenti informazioni all'autorità competente della Parte interpellata quando effettua una richiesta di informazioni ai sensi dell'Accordo per dimostrare che le informazioni sono presumibilmente rilevanti per la richiesta:

- a) l'identità della persona sottoposta a verifica o indagine;

- b) il periodo per il quale sono richieste le informazioni;
- c) la natura ed il tipo delle informazioni richieste, compresa una descrizione della prova specifica ricercata e la forma in cui la Parte richiedente desidera ricevere le informazioni;
- d) la finalità fiscale per la quale si richiedono le informazioni e le ragioni per cui si ritiene che le informazioni richieste siano rilevanti per l'amministrazione o l'applicazione della legislazione interna della parte richiedente;
- e) i fondati motivi per cui si ritiene che le informazioni richieste siano presenti nel territorio della parte interpellata o siano in possesso o sotto il controllo di una persona nella giurisdizione della Parte interpellata;
- f) se conosciuti, il nome e l'indirizzo delle persone che si ritiene siano in possesso o abbiano il controllo delle informazioni richieste;
- g) una dichiarazione attestante che la richiesta è conforme al presente Accordo nonché alla legislazione e alle prassi amministrative della Parte richiedente e che, qualora le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, l'autorità competente di quest'ultima potrebbe acquisire dette informazioni ai sensi della legislazione della Parte richiedente o nel corso della sua normale prassi amministrativa;
- h) una dichiarazione che la Parte richiedente ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà.

7. L'autorità competente della Parte interpellata deve inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile all'autorità competente della Parte richiedente. Per garantire una sollecita risposta, l'autorità competente della Parte interpellata deve:

- a) confermare per iscritto all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e comunicare all'autorità competente della Parte richiedente eventuali incompletezze nella richiesta entro 60 giorni dal ricevimento della stessa;
- e

- b) Qualora l'autorità competente della Parte interpellata non è stata in grado di ottenere e fornire le informazioni entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, incluso il caso in cui incontri ostacoli nel fornire le informazioni, o qualora l'autorità competente della parte interpellata rifiuti di fornire le informazioni, essa deve immediatamente informare l'autorità competente della Parte richiedente, spiegando le ragioni della propria impossibilità, la natura degli ostacoli o le ragioni del proprio rifiuto.

Articolo 6

Verifiche fiscali all'estero

1. La Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente entrino nel territorio della Parte interpellata in relazione ad una richiesta di informazioni per interrogare persone ed esaminare documenti, previo consenso scritto delle persone interessate. L'autorità competente della Parte richiedente deve notificare all'autorità competente della Parte interpellata l'ora e il luogo dell'incontro desiderato con le persone interessate.
2. Su richiesta dell'autorità competente della Parte richiedente, l'autorità competente della Parte interpellata può consentire che rappresentanti dell'autorità competente della Parte richiedente siano presenti durante la fase appropriata di una verifica fiscale nel territorio della Parte interpellata.
3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accettata, l'autorità competente della Parte interpellata che effettua la verifica deve, nel più breve tempo possibile, notificare all'autorità competente della Parte richiedente l'ora e il luogo della verifica, l'autorità o il funzionario designato ad effettuare la verifica e le procedure e le condizioni richieste dalla Parte interpellata per l'effettuazione della verifica. Tutte le decisioni relative all'effettuazione della verifica fiscale sono prese dalla Parte interpellata che conduce la verifica.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte interpellata può rifiutare di prestare la propria assistenza se:
 - (a) la richiesta non è conforme al presente Accordo;

(b) la Parte richiedente non ha esaurito tutti i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero eccessive difficoltà; oppure

(c) la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico della Parte interpellata.

Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente obbligo di fornire informazioni che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale. Le informazioni di cui al paragrafo 4 dell'articolo 5 non costituiscono un siffatto segreto o processo per il solo fatto che soddisfano i criteri del suddetto paragrafo.

3. Le disposizioni del presente Accordo non impongono ad una Parte contraente l'obbligo di ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un procuratore legale, un avvocato o altro rappresentante legale riconosciuto qualora tali comunicazioni siano:

- a) fornite al fine di chiedere o fornire consulenza legale o
- b) fornite per essere utilizzate in procedimenti giudiziari esistenti o previsti.

4. Una richiesta di informazioni non può essere rifiutata a motivo del fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia.

5. La Parte interpellata non è obbligata ad acquisire e fornire informazioni che, nel caso in cui le informazioni richieste rientrassero nella giurisdizione della Parte richiedente, detta Parte non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione o alla propria normale prassi amministrativa.

6. La Parte interpellata può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o l'applicazione di una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente, o di qualunque obbligo ad essa relativo, che comporti una discriminazione ai danni di un nazionale o di un cittadino della Parte interpellata rispetto ad un nazionale o a un cittadino della Parte richiedente nelle stesse circostanze.

Articolo 8

Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti contraenti sono tenute riservate e sono comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi compresi tribunali e organi amministrativi) che trattano ufficialmente le finalità specificate nell'Articolo 1 e sono utilizzate da dette persone o autorità soltanto per tali finalità, comprese le decisioni di ricorsi, o per il controllo delle finalità precedenti. Per tali finalità le informazioni possono essere utilizzate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.

2. Le informazioni non possono essere usate per finalità diverse da quelle indicate all'Articolo 1 se non previo esplicito consenso scritto dell'autorità competente della Parte interpellata.

3. Le informazioni fornite ad una Parte richiedente non possono essere comunicate a nessuna altra giurisdizione.

Articolo 9

Costi amministrativi

A meno che diversamente convenuto dalle autorità competenti delle Parti, i costi ordinari sostenuti per fornire l'assistenza sono a carico della Parte interpellata ed i costi straordinari per fornire l'assistenza (compresi i costi per consulenti esterni in relazione a liti o altro necessari per soddisfare la richiesta di informazioni) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consulteranno occasionalmente con riguardo al presente Articolo, ed in particolare l'autorità competente della Parte interpellata consulterà preventivamente l'autorità competente della Parte richiedente qualora si preveda che i costi per fornire le informazioni in relazione ad una specifica richiesta siano straordinari.

I "costi straordinari" non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per esaminare e rispondere alle richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente.

Articolo 10

Disposizioni legislative di attuazione

Le Parti contraenti adottano la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.

Articolo 11

Procedura amichevole

1. Qualora sorgano difficoltà o dubbi tra le Parti contraenti circa l'applicazione o l'interpretazione del presente Accordo, le autorità competenti fanno del loro meglio per risolvere la questione di comune accordo.
2. Oltre agli accordi di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti contraenti possono concordare le procedure da utilizzare ai sensi degli Articoli 5 e 6.
3. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un accordo ai sensi del presente Accordo.
4. Le Parti contraenti possono concordare anche altre modalità di risoluzione delle controversie.


Articolo 12

Entrata in vigore

~~1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Parti contraenti, in conformità con le rispettive legislazioni. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono scambiati non appena possibile.~~

2. Ciascuna delle Parti contraenti notificherà all'altra per iscritto il completamento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica e a partire da tale data avrà effetto:

- (a) con riferimento ai reati tributari, a partire da tale data; e
- (b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'Articolo 1 per i periodi d'imposta che iniziano in tale data, o successivamente ad essa o, in mancanza di un periodo d'imposta, per tutti gli oneri fiscali che si originano in tale data o successivamente ad essa.



Articolo 13

Denuncia

1. Il presente Accordo resterà in vigore fino alla denuncia di una delle Parti contraenti.
2. Ciascuna Parte contraente può denunciare l'Accordo notificandone la cessazione per iscritto per via diplomatica o tramite lettera all'autorità competente dell'altra Parte contraente.
3. Detta denuncia ha effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di ricevimento della notifica di cessazione da parte dell'altra Parte contraente.
4. In caso di denuncia dell'Accordo le Parti contraenti rimangono vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riferimento a tutte le informazioni acquisite ai sensi del presente Accordo. Tutte le richieste ricevute fino alla data effettiva della denuncia dell'Accordo saranno trattate in conformità alle disposizioni dell'Accordo stesso.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo dalle rispettive Parti contraenti, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a LONDRA il 23/IV 2012, in duplice esemplare, ciascuna nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DI BERMUDA



**AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF ITALY
AND THE GOVERNMENT OF BERMUDA
FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAXES**

The Government of the Italian Republic and the Government of Bermuda (as authorised by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)

Desiring to facilitate the exchange of information with respect to tax matters

Have agreed as follows:

**ARTICLE 1
SCOPE OF AGREEMENT**

1. The competent authorities of the contracting parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the contracting parties concerning the taxes and the tax matters covered by this Agreement, including information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, verification, enforcement, recovery or collection of tax claims with respect to persons subject to such taxes, or the investigation or prosecution of tax matters in relation to such persons. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8.

2. The rights and safeguards secured to persons by the laws and administrative practice of the requested party remain applicable to the extent they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

**ARTICLE 2
JURISDICTION**

A Requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession or control of persons who are within its territorial jurisdiction.

ARTICLE 3
TAXES COVERED

1. The taxes covered by this Agreement are:

(a) in the case of Italy:

- the personal income tax;
- the corporate income tax;
- the regional tax on productive activities;
- the value added tax;
- the inheritance tax;
- the gift tax;
- the substitute taxes;

(b) in the case of Bermuda:

- direct taxes of every kind and description.

2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes imposed by either territory after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, any of the taxes listed in sub-paragraph 1. The competent authorities of the contracting parties shall notify each other of any relevant changes to the taxation and related information gathering measures covered by this Agreement.

ARTICLE 4
DEFINITIONS

1. In this Agreement:

- (a) the term "Italy" means the Italian Republic and includes any area beyond the territorial waters which is designated as an area within which Italy, in compliance with its legislation and in conformity with the international law, may exercise sovereign rights in respect of the exploration and exploitation of the natural resources of the seabed, the subsoil and the superjacent waters;
- (b) "Bermuda" means the Islands of Bermuda;
- (c) "collective investment scheme" means any pooled investment vehicle irrespective of legal form;

-
- (d) "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;
- (e) "competent authority" means, in the case of Italy, the Ministry of Economy and Finance and, in the case of Bermuda, the Minister of Finance or an authorised representative of the Minister;
- (f) "contracting party" means Italy or Bermuda as the context requires;
- (g) "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other laws;
- (h) "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting contracting party;
- (i) "information" means any fact, statement, document or record in whatever form;
- (j) "information gathering measures" means laws, regulations and administrative or judicial procedures that enable a contracting party to obtain and provide the information requested;
- (k) "person" includes a natural person, a company or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes, or any other body or group of persons;
- (l) the term "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public". Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- (m) the term "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the

public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;

(n) the term "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;

(o) the term "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Contracting Parties;

(p) "requested party" means the party to this Agreement which is requested to provide or has provided information in response to a request;

(q) "requesting party" means the party to this Agreement submitting a request for or having received information from the requested party;

(r) "tax" means any tax covered by this Agreement .

2. As regards the application of this Agreement at any time by a contracting party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that contracting party, any meaning under the applicable tax laws of that contracting party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that contracting party.

ARTICLE 5

EXCHANGE OF INFORMATION UPON REQUEST

1. The competent authority of a requested party shall provide upon request in writing by the requesting party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested party if it occurred in the territory of the requested party.

2. If the information in possession of the competent authority of the requested party is not sufficient to enable it to comply with the request for the information, the requested party shall use all relevant information gathering measures to provide the requesting party with the information requested, notwithstanding that the requested party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting party, the competent authority of the requested party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each contracting party shall ensure that its competent authority, for the purposes of this Agreement, has the authority to obtain and provide upon request:

(a) information held by banks, other financial institutions, and any person, including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;

(b) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, trusts, foundations, "Anstalten" and other persons, including, within the constraints of Article 2, ownership information on all such persons in an ownership chain; and in the case of trusts, information on settlors, trustees, beneficiaries and protectors; and in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries.

5. Notwithstanding the preceding paragraphs, this Agreement does not create an obligation on the contracting parties to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requesting party shall provide the following information to the competent authority of the requested party when making a request for information under this Agreement in order to demonstrate the foreseeable relevance of the information to the request:

(a) the identity of the person under examination or investigation;

(b) the period for which the information is requested;

(c) the nature and type of the information requested, including a description of the specific evidence sought and the form in which the requesting party would prefer to receive the information;

- (d) the tax purposes for which the information is sought and the reasons for believing that the information requested is relevant to the administration or enforcement of the domestic laws of the requesting party;
- (e) reasonable grounds for believing that the information requested is present in the territory of the requested party or is in the possession or control of a person subject to the jurisdiction of the requested party;
- (f) to the extent known, the name and address of any person believed to be in possession or control of the information requested;
- (g) a statement that the request is in conformity with this Agreement and the laws and administrative practices of the requesting party, and that if the requested information were within the jurisdiction of the requesting party then the competent authority of the requesting party would be able to obtain the information under the laws of the requesting party or in the normal course of administrative practice;
- (h) a statement that the requesting territory has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

7. The competent authority of the requested party shall forward the requested information as promptly as possible to the competent authority of the requesting party. To ensure a prompt response, the competent authority of the requested party:

- (a) shall confirm the receipt of a request in writing to the competent authority of the requesting party and shall notify the competent authority of the requesting party of any deficiencies in the request within 60 days of receipt of the request; and
- (b) if the competent authority of the requested party has been unable to obtain and provide the information requested within 90 days of receipt of the request, including if obstacles are encountered in furnishing the information, or if the competent authority of the requested party refuses to provide the information, it shall immediately inform the competent authority of the requesting party to explain the reasons for its inability or the obstacles or its refusal.

ARTICLE 6

TAX EXAMINATIONS ABROAD

1. The requested party may allow representatives of the competent authority of the requesting party to enter the territory of the requested party in connection with a request to interview persons and examine records with the prior written consent of the persons concerned. The competent authority of the requesting party shall notify the competent authority of the requested party of the time and place of the intended meeting with the persons concerned.

2. At the request of the competent authority of the requesting party, the competent authority of the requested party may permit representatives of the competent authority of the requesting party to be present at the appropriate part of a tax examination in the territory of the requested party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is granted, the competent authority of the requested party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the requesting party of the time and place of the examination, the authority or person authorised to carry out the examination and the procedures and conditions required by the requested party for the conduct of the examination. All decisions regarding the conduct of the examination shall be made by the requested party conducting the examination.

ARTICLE 7

POSSIBILITY OF DECLINING A REQUEST

1. The competent authority of the requested party may decline to assist:

- (a) where the request is not made in conformity with this Agreement;
- (b) where the requesting party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
- (c) where the disclosure of the information requested would be contrary to the public policy (ordre public) of the requested party.

2. This Agreement shall not impose upon a contracting party any obligation to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process. Information described in paragraph 4 of Article 5 shall not by reason of that fact alone constitute such a secret or process.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a Contracting Party the obligation to obtain or provide information, which would reveal confidential communications between a client and an attorney, solicitor or other admitted legal representative where such communications are:

- (a) produced for the purposes of seeking or providing legal advice or
- (b) produced for the purposes of use in existing or contemplated legal proceedings.

4. A request for information shall not be refused on the ground that the tax liability giving rise to the request is disputed by the taxpayer.

5. The requested party shall not be required to obtain and provide information which, if the requested information was within the jurisdiction of the requesting party, the competent authority of the requesting party would not be able to obtain under its laws or in the normal course of administrative practice.

6. The requested party may decline a request for information if the information is requested by the requesting party to administer or enforce a provision of the tax law of the requesting party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national or citizen of the requested party as compared with a national or citizen of the requesting party in the same circumstances.

ARTICLE 8

CONFIDENTIALITY

1. All information provided and received by the competent authorities of the contracting parties shall be kept confidential and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) officially concerned with the purposes specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for such purposes, including the determination of any appeal, or the oversight of the above. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial proceedings.

2. The information may not be used for any purpose other than for the purposes stated in Article 1 without the express written consent of the competent authority of the requested party.

3. Information provided to a requesting party shall not be disclosed to any other jurisdiction.

ARTICLE 9

ADMINISTRATIVE COSTS

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs incurred in providing assistance (including costs of engaging external advisors in connection with litigation or otherwise necessary to comply with the request) shall be borne by the requesting Party. The competent authorities shall consult from time to time with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be extraordinary.

"Extraordinary costs" do not include ordinary administrative and overhead expenses incurred by the requested Party in reviewing and responding to information requests submitted by the requesting Party.

ARTICLE 10

IMPLEMENTATION LEGISLATION

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary to comply with, and give effect to, the terms of the Agreement.

ARTICLE 11

MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE

1. Where difficulties or doubts arise between the contracting parties regarding the implementation or interpretation of this Agreement, the respective competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the contracting parties may mutually determine the procedures to be used under Articles 5 and 6.

3. The competent authorities of the contracting parties may communicate with each other directly for the purposes of this Agreement.

4. The contracting parties may also agree on other forms of dispute resolution.

ARTICLE 12

ENTRY INTO FORCE

Each of the contracting parties shall notify to the other in writing the completion of the procedures required by its law for the entry into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the later notification, and shall thereupon have effect:

(a) with respect to criminal tax matters on that date; and

(b) with respect to all other matters covered in Article 1 for taxable periods beginning on or after that date, or where there is no taxable period, for all charges to tax arising on or after that date.

ARTICLE 13

TERMINATION

1. This Agreement shall remain in force until terminated by either contracting party.

2. Either contracting party may terminate this Agreement by giving notice of termination in writing either through diplomatic channels or by letter to the competent authority of the other Contracting Party.


3. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other contracting party.

4. If the Agreement is terminated the contracting parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement. All requests received up to the effective date of termination shall be dealt with in accordance with the terms of this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorised in that behalf by the respective contracting parties, have signed this Agreement.

Done at LONDON on 23/IV 2012, in two originals, each in the Italian and English languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF
BERMUDA



FOR THE GOVERNMENT OF
ITALY

